

DMZ AGGIORNA N. 120 DEL 24 GIUGNO 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS CREDITO IMPOSTE PER I SETTORI TESSILE E MODA

Il Decreto Sostegni Bis ha reso operativo il credito d'imposta per i settori tessile e moda previsto dal Decreto Rilancio.

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa e operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria** (settore tessile, moda e accessori).

I **criteri** per la corretta individuazione dei settori economici dei soggetti beneficiari verranno stabiliti con **decreto del Mise**.

Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a "quello di spettanza del beneficio"**.

Intensità della misura

Il credito d'imposta è pari al 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.

Il **metodo e i criteri di valorizzazione** delle rimanenze finali del periodo agevolabile devono soddisfare il **principio di omogeneità** con quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media.

È previsto l'**obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino** da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione **per le sole "imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale"**.

La fruizione del credito d'imposta è subordinata all'**invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate**.

Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura verranno definite in un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello "di maturazione"**.

Lo Studio resta a completa disposizione